

**PROGRAMMA NAZIONALE
“INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-2027”**

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

per lo svolgimento delle funzioni di Beneficiario per l’attuazione dell’operazione “Su.Pre.Me. 2” a valere sulla Priorità 1 “Sostegno all’inclusione sociale e lotta alla povertà” - Obiettivo specifico ESO4.9. Promuovere l’integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti (FSE+) del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021 - 2027, finalizzata alla realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato CCI 2021IT05FFPR003 (di seguito PN Inclusione) a valere sull’Invito a presentare proposta progettuale per la realizzazione di un’Azione di sistema per la promozione dell’integrazione socio-lavorativa dei migranti vulnerabili cittadini di Paesi Terzi, compresi i migranti (FSE+) del PN inclusione e lotta alla povertà, finalizzata alla realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato, adottato con D.D. n. n. 102 del 4.12.2023

tra

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, incardinata nel Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, Organismo Intermedio del PN Inclusione, con sede in Roma, Via Fornovo n. 8, 00192 Roma, C.F. 80237250586, rappresentato, ai fini del presente atto, dalla dott.ssa Barbara Siclari in qualità di delegata alla firma in nome, per conto e nell’interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in virtù del Decreto Direttoriale n. 20 del 4 aprile 2024

e

La Regione Siciliana (C.F. 80012000826) (di seguito Beneficiario), con sede in Palazzo Orleans, Piazza indipendenza 21, 90129 Palermo, rappresentata, ai fini del presente atto, dalla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, in qualità di Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

di seguito congiuntamente definite le “Parti”

VISTO

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il FSE+ e che abroga il Regolamento (UE) 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al FSE+, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- la decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE) 966/2012;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", nelle more dell'approvazione del nuovo D.P.R.;
- l'Accordo di partenariato con la Repubblica Italiana, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;
- il Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" CCI 2021IT05FFPR003 (di seguito "PN Inclusione") per il sostegno congiunto a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per l'Italia, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 9029 final del 1° dicembre 2022;
- il Decreto Direttoriale n.86 del 23 marzo 2023, del Direttore Generale della Direzione per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, recante Disposizioni transitorie per l'attuazione degli interventi finanziati a valere sul PN Inclusione 2021-2027;
- la Metodologia e i criteri per la selezione delle operazioni del PN Inclusione, approvati dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. 6527 del 18 maggio 2023;

- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, il quale all’art. 10 individua le funzioni attribuite alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione;
- il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, recante il “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, il quale all’art. 10 modifica l’art. 10 del D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57;
- il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante “disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del giubileo della chiesa cattolica per l’anno 2025”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.144 del 22-06-2023, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112, e, in particolare, l’art. 3 che prevede, tra l’altro, l’avvio del processo di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- il D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”, che, in particolare, all’art. 17 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre Dipartimenti, tra cui il “Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie”;
- il comma 3 dell’art. 20 del D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, in cui si prevede che il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie è articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale; tra cui la “Direzione generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti” (già Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione);
- l’art. 22 del D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, che articola la Direzione generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti (già Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione) in tre uffici dirigenziali di livello non generale e ne descrive compiti e funzioni;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 febbraio 2024, n. 26, recante “Direttiva concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria” con cui, nelle more della completa definizione del processo di riorganizzazione, sono state fornite ulteriori indicazioni al fine di garantire l’operatività e la necessaria continuità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- che, nelle more del conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali di livello generale e non, ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del citato D.P.C.M. del 22 novembre 2023, n. 230, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e che i Capi dei Dipartimenti, nelle more della definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali generali, si avvalgono, per lo svolgimento delle attività di competenza, dei preesistenti uffici dirigenziali di livello generale;
- che, fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 34, comma 1, del D.P.C.M. del 22 novembre 2023, n. 230, diretto all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, su proposta dei Capi dipartimento interessati, nonché all’indicazione dei relativi compiti, e fino alla definizione delle

procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, gli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del citato D.P.C.M. 230/2023, si avvalgono dei preesistenti competenti uffici dirigenziali di livello non generale;

- il D.P.R. del 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546 e dall'Ufficio Centrale di Bilancio, presso questo Ministero, in data 12 marzo 2024 al n. 118, di conferimento, a decorrere dalla data del relativo decreto e per la durata di tre anni, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al dott. Alessandro Lombardi, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 8 del D.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2023, registrato alla Corte dei Conti il 31 maggio 2023 al n. 1750, di conferimento alla dott.ssa Stefania Congia, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, decorrente dal 27 aprile 2023 per la durata di tre anni;
- il decreto direttoriale n. 40 del 08 giugno 2022, registrato alla Corte dei Conti il 29 luglio 2022 al n. 2092, con il quale la dott.ssa Barbara Siclari è stata incaricata della titolarità della Divisione I della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione per il periodo dal 15 giugno 2022 al 14 giugno 2025;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 gennaio 2022 che ha individuato, nell'ambito della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, la Divisione III con compiti di Autorità di gestione (di seguito "AdG") dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020, AdG del programma operativo nazionale a valere sul Fondo sociale europeo plus (FSE+) Programmazione 2021-2027, Coordinamento e gestione;
- il Decreto Direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023 che ha individuato nel Dirigente *pro tempore* della Divisione III della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale l'AdG del PN Inclusione (CCI 2021IT05FFPR003), a norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- il Decreto Direttoriale n. 206 del 28 giugno 2023 con il quale è stata individuata la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito "DG Immigrazione") quale Organismo Intermedio (di seguito "OI") del PN Inclusione;
- il Decreto Direttoriale n. 208 del 28 giugno 2023 con il quale è stato approvato il "Sistema di gestione e Controllo" (Si.Ge.Co) del PN Inclusione, corredato dai relativi allegati;
- la Convenzione del 4 agosto 2023 tra Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, per l'espletamento da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione delle funzioni di

Organismo Intermedio nell'ambito della Priorità 1 "Sostegno all'Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà" finanziata dal FSE+ e della Priorità 4 "Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica" finanziata dal FESR del Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027";

- il Decreto Direttoriale n. 102 del 04.12.2023, con cui il Direttore Generale della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione ha adottato l'invito a presentare una proposta progettuale da finanziare a valere sulla Priorità 1 "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà" - Obiettivo specifico ESO4.9. Promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti (FSE+) del PN Inclusione e lotta alla povertà, rivolto alla Regione Siciliana, in qualità di beneficiario capofila, e finalizzata alla realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato per un importo complessivo pari a € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00);
- il Decreto Direttoriale n. 13 del 18 marzo 2024 con cui il Direttore Generale della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione ha ammesso a finanziamento il progetto "Su.Pre.Me. 2" presentato dalla Regione Siciliana in data 19.02.2024;
- il Decreto Direttoriale n. 20 del 4 aprile 2024, con il quale viene conferita alla Dott.ssa Barbara Siclari, Dirigente della Divisione I della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione, la delega al fine della sottoscrizione, in nome, per conto e nell'interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali della Convenzione di sovvenzione per l'attuazione del progetto "Su.Pre.Me 2";

CONSIDERATO CHE

- la Proposta progettuale presentata dal Beneficiario risulta ammessa a finanziamento ai sensi del citato Decreto Direttoriale n. 13 del 18 marzo 2024 per un importo complessivo pari ad € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00);
- l'invito a presentare proposta progettuale adottato con Decreto Direttoriale n. 102 del 4.12.2023 prevede la sottoscrizione di una Convenzione di sovvenzione tra l'OI ed il Beneficiario, che disciplini i rapporti tra le parti stabilendo i rispettivi diritti ed obblighi afferenti all'azione finanziata;
- in data 28 marzo 2024 sono stati trasmessi all'OI i mandati sottoscritti dai partner co-beneficiari per il conferimento alla Regione Siciliana della delega alla firma della Convenzione di sovvenzione con l'Organismo intermedio del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-27 relativamente al progetto denominato "Su.Pre.Me. 2";
- gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale e UE di riferimento e in conformità con quanto previsto dal più volte richiamato Invito a presentare proposta progettuale adottato con Decreto Direttoriale n. 102 del 4.12.2023 e dalla progettazione approvata o come successivamente modificata a seguito di autorizzazione dell'OI, a pena di revoca o riduzione del finanziamento;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Art. 1
Premesse e allegati

Le Premesse, inclusi i regolamenti comunitari e i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.

Gli Allegati alla presente Convenzione, costituenti parte integrante e sostanziale della stessa e aventi valore di patto tra le Parti, sono:

- a. Formulario di progetto
- b. Cronogramma delle attività
- c. Budget di progetto.

Art. 2
Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione regola i rapporti tra l'OI e il Beneficiario per l'attuazione dell'operazione denominata "Su.Pre.Me. 2" ammessa a finanziamento per € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00), con Decreto Direttoriale n. 13 del 18 marzo 2024 a valere sulla Priorità 1 "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà" - Obiettivo specifico ESO4.9. Promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti (FSE+) del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021 - 2027, finalizzata alla realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto al lavoro sommerso e al fenomeno del caporalato.

Art. 3
Obblighi in capo al Beneficiario

Nell'attuazione dell'operazione individuata ai sensi del precedente art. 2, il Beneficiario:

- a. deve dare avvio delle attività entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto controllo preventivo di legittimità dei competenti organi di controllo, comunicando all'OI la data di inizio delle stesse e la sede di svolgimento delle azioni previste dal progetto, ovvero la sede del soggetto attuatore;
- b. è responsabile dell'esecuzione esatta ed integrale del progetto, della corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati e dallo stesso derivanti;
- c. è referente unico dell'OI per tutte le comunicazioni ufficiali, che dovranno avvenire secondo quanto indicato dal Manuale dei Beneficiari in vigore o in altre disposizioni specificatamente adottate dall'OI;
- d. assicura, nel corso dell'intero periodo di vigenza della presente Convenzione i necessari raccordi con l'OI, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dall'OI medesimo;
- e. utilizza la Posta Elettronica Certificata – PEC e, se del caso, il Sistema Multifondo, quali mezzi per le comunicazioni ufficiali con l'OI;
- f. genera il Codice Unico di Progetto (CUP), che mantiene per tutta la durata dell'intervento;
- g. rende tracciabili i flussi finanziari afferenti il contributo concesso secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e a comunicare il conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato se pur non esclusivo su cui saranno registrati tutti i flussi finanziari afferenti il progetto, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto ed ogni eventuale variazione ai suindicati dati;

- h. garantisce l'indicazione su tutti i documenti di spesa riferiti al progetto del PN Inclusione, dell'Obiettivo specifico e dell'Azione pertinenti, del titolo dell'operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP), del Codice Identificativo Gare (CIG);
- i. sottopone all'OI, per la relativa approvazione, le eventuali modifiche - comunque non sostanziali - da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo allo stesso le relative motivazioni secondo le modalità indicate all'art. 12 o in altre disposizioni specificamente adottate dall'OI;
- j. avvia ed attua l'insieme delle operazioni necessarie correlate alle azioni di cui alla presente Convenzione ed al progetto allegato, nei tempi previsti nella proposta presentata e nel rispetto della normativa UE, nazionale e nel cronoprogramma di spesa approvato;
- k. assicura che, per l'insieme delle operazioni avviate ed attuate, vengano effettuate spese ammissibili sostenute e pagate entro e non oltre i 90 giorni dalla chiusura delle attività progettuali e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63 paragrafo 2 del Reg (UE) 2021/1060. A tal fine le spese dichiarate devono essere legittime e regolari oltre che conformi alle norme e agli orientamenti europei e nazionali in materia di costi ammissibili e di rendicontazione;
- l. garantisce, con riferimento all'attuazione delle diverse operazioni, il mantenimento di un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata per tutte le relative transazioni;
- m. provvede all'emissione, in caso di pluralità di operazioni cofinanziate nell'ambito del PN Inclusione, ovvero di cofinanziamento dell'operazione con ulteriori fonti finanziarie, di documenti di spesa distinti, ovvero la chiara imputazione della quota di spesa corrispondente a ciascuna operazione o a ciascuna fonte finanziaria, anche in linea con le previsioni di cui all'art. 63, paragrafo 9, del Reg (UE) 2021/1060;
- n. conserva, predisponendo il relativo fascicolo di progetto, tutta la documentazione amministrativa e contabile, sotto forma di originali o di copie autenticate, su supporti comunemente accettati, registrando, in forma puntuale e completa, nelle piste di controllo, le modalità di archiviazione e garantendone la rintracciabilità, funzionale ai necessari controlli, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento da parte dell'OI, e comunque nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060 e dalla normativa nazionale;
- o. predispone proprie procedure di controllo interno in conformità con le indicazioni contenute nel Manuale per i Beneficiari in vigore;
- p. gestisce, predispone e presenta le domande di pagamento, con cadenza trimestrale secondo le scadenze indicate dall'Autorità di Gestione, tramite la Piattaforma Multifondo, finalizzate alla rendicontazione delle attività/spese del progetto, allegando la documentazione necessaria a comprovare le spese e le attività realizzate in relazione all'operazione ammessa a cofinanziamento;
- q. prende atto ed accetta che tutti i pagamenti dell'OI siano disposti secondo quanto previsto nell'art. 7;
- r. garantisce, che gli interventi destinati a beneficiare del cofinanziamento del PN concorrano al conseguimento dell'obiettivo generale del PN medesimo e dell'obiettivo specifico della Priorità sopra richiamata;
- s. garantisce che le operazioni siano realizzate conformemente ai criteri di selezione approvati e/o ratificati dal Comitato di sorveglianza e siano conformi alle norme UE e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione;
- t. assicura l'utilizzo e la costante implementazione della Piattaforma Multifondo, per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati contabili relativi alle tipologie di azione attribuite;

- u. assicura una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche di gestione (controlli di primo livello), all'esecuzione degli audit, al monitoraggio, alla valutazione delle attività;
- v. invia tramite la Piattaforma Multifondo, con la cadenza richiesta dall'Autorità di gestione, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, rilevati per ciascuna operazione, al fine di osservare l'adempimento di cui all'art. 42 Reg. n. (UE) 2021/1060;
- w. garantisce, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui agli articoli 47 e 50 e all'Allegato IX del Reg. n. (UE) 2021/1060. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 47 o ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 50 e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'OI applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata;
- x. assicura il rispetto dei principi orizzontali di cui all'art.9 Reg. n. (UE) 2021/1060;
- y. assicura il rispetto della normativa UE di riferimento, in particolare in materia di concorrenza, aiuti di stato (nei casi pertinenti) ed informazione e pubblicità, nonché quanto previsto dalla normativa UE, con riguardo alle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del Programma;
- z. assicura il rispetto delle regole di ammissibilità delle spese contenute nel Regolamento (UE) n. 2021/1060, Regolamento (UE) 2021/1057, Regolamento (UE) 2021/1058, nella Circolare ministeriale, n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)", nonché nel D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, nelle more dell'approvazione del nuovo D.P.R.;
- aa. collabora all'espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'OI dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione;
- bb. garantisce, ove applicabile, la stabilità dell'operazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- cc. provvede al corretto adempimento di tutte le prestazioni e obblighi in capo al Beneficiario come previsti dai Regolamenti UE richiamati nelle Premesse e dal Manuale di Attuazione del PN Inclusione, anche nelle versioni aggiornate successivamente alla stipula della presente Convenzione;

Art. 4

Obblighi in capo all'OI

La Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione rende disponibili al Beneficiario il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PN Inclusione, adottato dall'AdG con decreto Direttoriale 0000208.28-06-2023. Nelle more dell'approvazione dei nuovi strumenti, e coerentemente con quanto previsto dal Decreto Direttoriale n.86 del 23 marzo 2023, del Direttore Generale della Direzione per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, recante "Disposizioni transitorie per l'attuazione degli interventi finanziati a valere sul PN Inclusione 2021-2027", mette a disposizione i seguenti documenti:

- il Manuale delle procedure dell'AdG/OI;
- il Manuale per i Beneficiari;
- il Manuale utente per l'utilizzo della Piattaforma Multifondo;

- il Documento sui criteri di selezione delle operazioni, approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. 6527 del 18 maggio 2023;

Inoltre, OI si impegna a:

- rendere disponibili le risorse finanziarie di cui all'art. 6, tramite la contabilità speciale di Tesoreria n. 5950 intestata alla DG per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/5/2014;
- assicurare al Beneficiario il supporto necessario a consentire l'applicazione tempestiva e conforme delle procedure previste dalla vigente normativa UE e nazionale per gli interventi;
- adempiere, in collaborazione con il Beneficiario, agli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060;
- garantire l'utilizzo della Piattaforma Multifondo per la raccolta dei dati di ciascun intervento e la disponibilità delle informazioni relative alla gestione finanziaria, alle verifiche, agli audit e alla valutazione;
- esaminare le eventuali comunicazioni del Beneficiario in merito al ricorso alla complementarità tra Fondi strutturali, di cui all'art. 25 del Reg. (CE) n. 2021/1060, ai fini della prevista autorizzazione preventiva;
- fornire al Beneficiario tutte le informazioni relative ai lavori del Comitato di Sorveglianza e agli altri previsti nelle diverse sedi partenariali della programmazione 2021-2027;
- assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della OI, dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 5

Durata e modalità di realizzazione

Le attività progettuali prenderanno avvio dalla data di effettivo "Avvio attività" comunicata dal Beneficiario mediante la presentazione della DIA - Dichiarazione di inizio attività - e si concluderanno entro 60 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2029, salvo motivata proroga opportunamente autorizzata dall'Organismo Intermedio.

Saranno considerate ammissibili le spese, inerenti all'attuazione delle proposte di intervento approvate, sostenute successivamente alla firma della Convenzione.

Pertanto, le attività dovranno essere avviate in una data coincidente o successiva rispetto alla data della firma della Convenzione.

Nella realizzazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a rispettare gli obblighi di cui all'art. 3 della presente Convenzione.

Il Beneficiario è tenuto ad adempiere alle eventuali richieste di ulteriore documentazione, dati ed informazioni dell'OI, secondo le modalità e le tempistiche che saranno, allo scopo, comunicate. Su richiesta scritta e debitamente motivata del Beneficiario possono essere autorizzate dall'OI modifiche al progetto finanziato secondo la procedura descritta nel successivo art. 12.

Art. 6

Risorse attribuite

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 2 sono attribuite al Beneficiario risorse del "PN Inclusion" pari a € 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) stanziare con il Decreto Direttoriale n. 102 del 04.12.2023,

in funzione di sovvenzione delle attività descritte nella proposta progettuale, comprensiva del piano finanziario, presentata dal Beneficiario medesimo.

Art. 7

Modalità di liquidazione e circuito finanziario

Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del Beneficiario sul conto di Tesoreria unica n. 22923 presso la Banca d'Italia.

Il pagamento dell'importo attribuito al Beneficiario di cui al precedente articolo 6 sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- a) erogazione a titolo di anticipo di un importo pari al 15% del finanziamento complessivo accordato, a seguito di comunicazione del Beneficiario indicante l'effettivo avvio delle attività;
- b) erogazione delle successive *tranches* di finanziamento con cadenza trimestrale previa presentazione, da parte del Beneficiario, delle relative Domande di pagamento complete della prescritta documentazione di rendicontazione delle spese/attività, nonché di relazione intermedia descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento e comunque a seguito di positiva verifica on desk della documentazione trasmessa dal Beneficiario stesso; quale che sia l'avanzamento delle attività e quindi del processo di maturazione dei relativi contributi, l'importo totale di tali ulteriori *tranches* di finanziamento non potrà in ogni caso superare il 75% del contributo assegnato che, sommato al 15% dell'anticipo, consentirà di ricevere in corso d'opera un importo non superiore al 90% del contributo complessivo previsto;
- c) il saldo finale verrà corrisposto, nella misura che risulterà di competenza a seguito della verifica amministrativo/contabile prevista al successivo art. 9, a conclusione delle attività e dietro presentazione della domanda di pagamento finale e della relazione finale sulle attività realizzate, come previsto sempre al sottoindicato art. 9.

L'OI, per esigenze legate alla gestione finanziaria dell'intervento, si riserva di richiedere la presentazione di Domande di pagamento in momenti diversi da quelli sopra richiamati identificando scadenze ulteriori.

I pagamenti al Beneficiario sono effettuati dall'OI mediante apposita contabilità speciale aperta presso Banca d'Italia con il n. 5950 intestata alla DG per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/5/2014. A tal fine il Beneficiario presenta le domande di pagamento all'OI che procederà al relativo pagamento attraverso il Sistema IGRUE previo espletamento dei controlli di I livello.

I pagamenti saranno effettuati previa verifica della regolarità delle procedure di affidamento seguite dal Beneficiario, ivi compreso il rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presenza di un DURC positivo ove prescritto dalla normativa vigente.

Art. 8

Affidamento di incarichi e contratti a terzi

Nell'ambito della realizzazione del progetto il Beneficiario potrà – sotto la propria esclusiva responsabilità – affidare specifiche attività progettuali a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto del progetto stesso.

Qualora il Beneficiario intenda affidare tali specifiche attività a soggetti terzi, questi: i) dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento; ii) dovranno essere selezionati – in caso di incarichi

professionali affidati a soggetti esperti – secondo le modalità previste dall’art. 7 del D.lgs. 165/2001, ovvero – in caso di contratti di appalto – secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici (D.lgs. 36/2023).

Il Beneficiario per l’esecuzione di specifiche attività progettuali ha facoltà di stipulare accordi di cooperazione con soggetti di diritto pubblico che non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. n. 36/2023, fermo restando che tali accordi non possono interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme eurounitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

I contratti stipulati tra Beneficiario e soggetti terzi affidatari, dovranno essere dettagliati, nell’oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le voci di costo; se stipulati successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, devono riportare il codice identificativo della medesima.

La Commissione Europea e/o la Corte dei conti e/o altre Autorità competenti, in base a verifiche documentali in loco, possono sottoporre a controllo tutti i fornitori/prestatori di servizi selezionati dal Beneficiario per quanto di rispettiva competenza.

Art. 9

Rendicontazione delle spese e controlli

Il rendiconto deve essere presentato nel rispetto delle regole indicate nel “Manuale per i Beneficiari”, nei dispositivi attuativi di riferimento e secondo quanto disposto nel “Manuale utente” per l’utilizzo della Piattaforma Multifondo.

Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese/attività realizzate in originale, nonché ogni altro documento relativo al progetto, dovranno essere conservati ai sensi dell’art. 82 del Reg. (UE) n. 2021/1060 al quale integralmente si rinvia ed esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

In particolare, ai fini dell’erogazione del contributo mediante le modalità indicate al precedente art. 7, il Beneficiario dovrà presentare all’OI le domande di pagamento mediante la Piattaforma Multifondo.

Le spese dichiarate nelle Domande di pagamento (nel caso delle voci di spesa da rendicontare a costo reale) dovranno rispettare i principi di ammissibilità indicati nell’art. 63 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, nella Circolare n.2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009 e nel D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 *“Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”*, nelle more dell’approvazione del nuovo D.P.R..

Tutti i documenti dovranno essere inseriti all’interno Piattaforma Multifondo.

Come indicato all’art.7, i rimborsi da parte dell’Amministrazione avverranno a seguito di positivo controllo dell’OI delle domande di pagamento pervenute e della documentazione allegata e inserita nella Piattaforma Multifondo.

I crediti derivanti dalla presente Convenzione non possono, in nessun caso, essere oggetto di cessione a terzi.

Il Beneficiario con la sottoscrizione della presente Convenzione, al ricorrere dei presupposti di legge e relativamente alle operazioni da esso medesimo poste in essere, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 10

Irregolarità, revoca e recuperi

Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione da parte del Beneficiario della richiesta di chiarimenti dell'OI.

Laddove il Beneficiario non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell'OI procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo nonché adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare la revoca del finanziamento con contestuale risoluzione della Convenzione e recupero di eventuali somme già erogate, salvo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito dall'OI.

L'OI può revocare in tutto o in parte il contributo a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

- a. rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive;
- b. inadempimento all'obbligo di esatta esecuzione delle attività, di cui all'art. 3, facente capo al Beneficiario;
- c. interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
- d. inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione delle relative relazioni sull'attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- e. irregolarità accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- f. recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
- g. perdita dei requisiti minimi previsti nell'Invito per l'esecuzione delle attività del progetto;
- h. non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate per la partecipazione all'Invito;
- i. mancato rispetto delle regole di informazione e pubblicità di cui all'art. 16;
- j. in tutti gli altri casi in cui la presente Convenzione prevede espressamente la revoca del contributo.

In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del progetto si riscontrino significativi disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l'OI sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, non ultima la revoca del contributo riconosciuto ed erogato.

La revoca è disposta dall'OI con le medesime forme dell'assegnazione, con atto conseguente si procederà al recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente.

Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire all'OI la somma in questione nel termine concesso dall'OI, anche se il Beneficiario non è stato il destinatario finale della somma erogata. Qualora la restituzione dei suddetti importi non venisse effettuata nel termine concesso, l'OI si riserva il diritto di recuperare direttamente le somme dovute dal destinatario finale del contributo ferma restando la responsabilità del Beneficiario e salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni patiti.

Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali oltre agli interessi di mora eventualmente dovuti.

Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire all'OI potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato tramite PEC. Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, l'OI potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.

Il Beneficiario, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifesta sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte.

L'OI potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, della procedura di riscossione prevista per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali. In ogni caso, qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l'OI sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, ivi inclusa la rimodulazione del budget e delle attività progettuali.

Il progetto finanziato potrà essere oggetto di controllo da parte delle Autorità di audit, della Commissione europea, della Corte dei conti o di altri organismi di controllo.

Art. 11

Responsabilità verso terzi

Il Beneficiario si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. La DG Immigrazione non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli della presente Convenzione. Il Beneficiario si impegna, in conseguenza, nella suddetta sua qualità, a sollevare la DG Immigrazione da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da proprie responsabilità dirette e/o indirette.

Art. 12

Efficacia e modifiche

La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino alla chiusura delle attività di rendicontazione, salvo l'obbligo di far seguito alle richieste provenienti dalle Autorità di Audit nazionali ed europee sino alla chiusura della programmazione 2021-2027 e fermo restando il rispetto degli obblighi di cui all'art. 3.

Qualora ricorrano i presupposti di legge, il Decreto Direttoriale di approvazione della presente Convenzione verrà sottoposto al controllo preventivo di legittimità dei competenti organi di controllo.

In tal caso la Convenzione medesima vincolerà la DG Immigrazione solo a partire dalla data di comunicazione dell'avvenuto positivo controllo mentre, in ogni caso, sarà vincolante per il Beneficiario a far data dalla sua sottoscrizione.

Le variazioni del progetto non possono riguardare in nessun caso l'obiettivo e i risultati previsti.

Tutte le variazioni progettuali devono essere comunicate e richieste attraverso le modalità descritte nel Manuale per i Beneficiari, ed autorizzate dall'OI.

Art. 13

Recesso dell'OI

L'OI potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti del Beneficiario qualora nel corso di svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione o ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine.

Art. 14

Rinuncia al contributo

In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario potrà comunicare all'OI la rinuncia parziale o totale al finanziamento. La rinuncia parziale al contributo sarà ammessa, di norma, solo nel caso in cui il Beneficiario abbia effettuato attività per un importo pari o superiore al 50% del valore del costo del progetto.

L'OI valuterà in questo caso la richiesta di rinuncia parziale e potrà accettarla solo nel caso in cui le attività svolte siano funzionali all'obiettivo del progetto e comunque autonomamente utilizzabili. In caso contrario verrà richiesto al Beneficiario di rimborsare in tutto o in parte la somma già pagata. La rinuncia totale è ammessa alle condizioni e con gli effetti di legge.

Art. 15

Obblighi di informazione e pubblicità

Con riferimento alle attività connesse alle azioni di informazione, comunicazione e pubblicità, l'OI provvede ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti nel Capo III - Sezione I e II e Allegato IX del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Il Beneficiario, si obbliga al puntuale rispetto delle misure di informazione e comunicazione di cui agli articoli 47 e 50 e all'Allegato IX del Reg. n. (UE) 2021/1060 e a quanto altro eventualmente prescritto

Art. 16

Informazioni su opportunità di finanziamento e bandi

Le informazioni relative a bandi di gara, contratti e bandi di concorso, pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Beneficiario, fermi restando gli obblighi di legge ed in particolare quelli previsti dal D.L. 33/2013, devono contenere:

- il riferimento al "PN Inclusione e Lotta alla povertà";
- il riferimento al FSE+ o al FESR;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) del progetto a cui il Bando si riferisce;
- il Codice Identificativo di Gara, se previsto;
- l'oggetto;
- la data di pubblicazione;
- la data di scadenza per la presentazione delle proposte/candidature;
- l'elenco delle URL con i documenti correlati, gli eventuali allegati e comunicazioni successive o, in alternativa, la URL della pagina dedicata, ove prevista, allo specifico bando.

I Beneficiari cui non si applica il D.L. 33/2013 sono comunque tenuti a pubblicare su propri siti o pagine dedicate, raggiungibili dalla homepage, informazioni su avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori, servizi e forniture sottosoglia o sopra soglia comunitaria e i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di persone, secondo le modalità sopra indicate.

Al fine di consentire l'alimentazione del portale web unico, istituito ai sensi dell'articolo 46 lettera b) del Regolamento UE 2021/1060, per fornire informazioni su tutti i Programmi operativi del Paese e sull'accesso agli stessi, i Beneficiari sono tenuti a comunicare all'OI l'elenco aggiornato delle URL delle relative sezioni su bandi di gara e bandi di concorso.

I Beneficiari riceveranno dall'OI indicazioni dettagliate in merito al rispetto degli obblighi sulle azioni di informazione e comunicazione degli interventi finanziati dal PN Inclusione, con particolare riguardo all'utilizzo dei loghi e alle informazioni da inviare per l'alimentazione del portale web unico.

Art. 17

Tentativo di conciliazione e Foro esclusivo

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 18

Sottoscrizione della Convenzione e decorrenza del rapporto

La presente Convenzione sarà prima sottoscritta dal Beneficiario con firma digitale e inviata tramite PEC alla DG immigrazione e si intenderà conclusa, nel momento in cui l'altra parte avrà parimenti provveduto alla sottoscrizione. La stessa Convenzione acquisterà efficacia dal momento del completamento dell'iter di controllo previsto per la medesima.

Art. 19

Trattamento dei dati personali da parte del Beneficiario

La Regione Siciliana, quale Beneficiario del PN Inclusione per l'attuazione dell'operazione "Su.Pre.Me. 2", si impegna a osservare la normativa in materia di protezione dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito "GDPR") e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice Privacy"), al fine di trattare lecitamente i dati personali il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione.

La Regione Siciliana si impegna, altresì, a compiere le suddette operazioni di trattamento nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, nonché al fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione e degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.

Art.20

Informativa per il trattamento dei dati personali

In relazione alle informazioni fornite reciprocamente ai fini della sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione, le Parti dichiarano, ai sensi dell'art. 13 del GDPR che dette informazioni, riferite a persone fisiche, saranno trattate esclusivamente per i predetti fini con l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. I dati, il cui conferimento è obbligatorio per l'esecuzione della Convenzione, saranno trattati esclusivamente dai Soggetti Designati e dal Personale autorizzato al trattamento nonché dalle entità terze designate Responsabili del trattamento. Gli stessi non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente al

procedimento stesso. Si rinvia alle policy privacy pubblicate sui siti web di ciascuna Parte, per quanto concerne il contatto dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD).

Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti dichiarano di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi del GDPR, che potranno far esercitare, in qualunque momento, presso i recapiti indicati nell'informativa web pubblicata sui siti istituzionali delle parti o diversamente comunicati ed acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Le Parti si impegnano, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione	Regione Siciliana
Il Dirigente della Divisione I della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione in qualità di delegato alla firma. Dott.ssa Barbara Siclari Firma  Firmato digitalmente da SICLARI BARBARA C = IT O = MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	Il Dirigente Generale - Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti Firma  Documento firmato da: MARIA LETIZIA DI LIBERTI 16.04.2024 11:32:21 UTC
Luogo e Data della firma digitale	Luogo e Data della firma digitale

Allegati:

- Formulario di progetto
- Cronogramma delle attività
- Budget di progetto